

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; – Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi Componenti; – Arch. Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RECLAMO A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/SPAL DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOI DAVIDE SEGUITO GARA SIRACUSA/PORTOGRUARO DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIANLUCA GRASSADONIA SEGUITO GARA PERUGIA/PAGANESE DEL 19.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'AGOSTINO GIOVANNI SEGUIDO GARA VIBONESE/MELFI DEL 18.9.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete